

COMUNE DI LAVAGNA
(Provincia di GENOVA)



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 24/08/2012

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Caratteristiche di inagibilità/inabitabilità dei fabbricati</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e iscritti AIRE</i>	Pag. 4
Art. 4	<i>Versamenti ed interessi</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Istituti deflativi del contenzioso e rateizzazioni</i>	Pag. 5
Art. 7	<i>Attività di accertamento e riscossione coattiva</i>	Pag. 5
Art. 8	<i>Disposizioni finali</i>	Pag. 6

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Lavagna dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ulteriori successive modifiche ed integrazioni (Legge n. 27 del 24/03/2012 e Legge n. 44 del 26/04/2012), nonché dal D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e quanto stabilito dal vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune di Lavagna.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DI INAGIBILITA'/INABITALITA' DEI FABBRICATI

L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R 06/06/2001 n. 380; si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali, a causa delle condizioni di inagibilità/inabitabilità, è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

**ART. 3 - UNITÀ IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E
ISCRITTI AIRE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e risulti invece in disponibilità.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti Aire a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata e risulti invece in disponibilità.
E' consentita l'applicazione dell'aliquota prevista per abitazione principale limitatamente ai casi in cui detta agevolazione non venga applicata ad altre unità immobiliari presenti sul territorio nazionale.

ART. 4 - VERSAMENTI ED INTERESSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (art.25, Legge 27/12/2002, n.289).
3. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI DELLA QUOTA COMUNALE

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale annuale vigente, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare (articolo 25 Legge 289 del 27/12/2002).
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito come stabilito dal vigente regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate.¹

ART. 6 - ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO E RATEIZZAZIONI

1. All'Imposta Municipale Propria si applicano in quanto compatibili, gli strumenti deflativi del contenzioso tributario previsti dalla normativa vigente e dal vigente regolamento comunale per l'accertamento con adesione.
2. Per quanto attiene alle modalità di rateizzazione si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate².

ART. 7 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Per l'attività di accertamento si applicano le disposizioni normative ancora vigenti previste dal D.Lgs. 504/92 in termini di sanzioni per omessa o infedele dichiarazione, nonché quelle disciplinate dalla Legge 296/2006, dai D.Lgs. 471-472-473 del 1997, dalla Legge 212 del

¹ La compensazione è ammissibile nell'ambito delle entrate tributarie aventi la medesima natura; è subordinata all'emissione di specifico provvedimento di autorizzazione da parte del competente responsabile nel quale vengono indicate le modalità. La concessione della compensazione consegue alla presentazione di idonea istanza contenente gli elementi utili al fine della quantificazione del credito e del diritto alla compensazione.

² Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- durata massima: dodici mesi;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriore rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione di interessi.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazione possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a €5.000,00 è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

27/07/2000 (Statuto del contribuente) e dal D.Lgs. 546 del 31/12/1992 (Contenzioso Tributario).

2. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune nel rispetto degli strumenti e delle procedure previste dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 446/97 e dell'art. 7 comma 2 del D.L. 70/2011.

3. Non si fa luogo alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risultino inferiori al limite stabilito dal D.L. 16/2012 Art. 3 comma 10.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi della Legge 296/2006.
3. Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni normative vigenti.